

STATUTO

**RESIDENCE ALTEA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LICATA AG VIA CAMPOBELLO
EX SS 123 KM 5 SN

Numero REA: AG - 224758

Codice fiscale: 03066760848

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio n. 1583 e Raccolta n. 24564

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale denominata: "RESIDENCE ALTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.". La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci. La società cooperativa, che potrà avere rapporti anche con terzi, è a mutualità prevalente. Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, ed in conformità alla legge, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2) La società cooperativa ha sede legale in Licata (AG) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società cooperativa è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Art.3) La durata della società cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.4) La società cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità previsto dalle leggi dello Stato, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La società cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la società cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. La società cooperativa può realizzare i propri scopi sociali anche attraverso convenzioni-con-

STUDIO NOTARILE IMMAGINE
DIMOSTRATIVA
Roma - Via della Bufalotta 66 - 893981 r.a. fax 06 - 87235305



Portugale Ass. per Mal.

*Puro Oss- ce
Lotto Vincono*



tratti con Enti Locali (Comuni Consorzi di Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Consorzi di Comuni Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.) con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati, sia italiani che di altri Stati della Comunità Internazionale. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi socio-educativi-assistenziali, d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori, dei minori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate. La società cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa ha come oggetto:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, cura e riabilitazione, a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, scuole, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili, portatori di handicap ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzioni con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ad anziani, disabili, ragazzi, giovani, studenti, anche extracomunitari ecc. per conto di Enti pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci e/o di eventuale personale non socio anche tramite appositi corsi utili ad elevare il livello di prestazioni che i soci e/o il personale svolgono presso terzi; organizzare e gestire in proprio e a beneficio dei soci e/o di eventuale personale non socio congressi ed incontri scientifici in campo medico sanitario;
- 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; mantenere e reinserire le persone anziane nel nucleo familiare, nel normale ambiente di vita;
- 7) L'assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volta all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- 8) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento

STUDIO NOTARILE IMMAGINE
ROMA - Via della Bufalotta, 106 - 00187 Roma
tel. 06 - 893981 r.a. fax 06 - 87235305
DIMOSTRATIVA



dell'anziano e del disabile psichico e fisico nella società cooperativa (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

9) centri diurni di assistenza e d'incontro per minori, extracomunitari, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;

10) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, centri di accoglienza e case protette per minori, extracomunitari, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

11) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea anche di extracomunitari anche minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

12) soggiorni vacanze per minori, extracomunitari, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

13) Assistenza post-penitenziaria;

14) L'assistenza alle gestanti ed alle ragazze/madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; la prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;

15) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

16) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

17) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali, sulle condizioni e sui problemi delle persone anziane, portatori di handicap, minori e persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive, la rilevazione nel campo biomedico, socio-sanitario e dell'igiene preventiva;

18) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ecc.) per minori, extracomunitari, ra-

gazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

19) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale verso i soggetti di cui al punto precedente;

20) l'istituzione e la gestione, anche per conto di Enti pubblici, del Tele-soccorso, Tele-assistenza e Tele-medicina;

21) per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, la realizzazione e/o la gestione di luoghi di villeggiatura, di soggiorno climatici, marini, montani e termali, creazione e gestione di colonie nonché di impianti di talassoterapia, elioterapia, psammoterapia, musicoterapia, ippoterapia, pet therapy (zooterapia), orticoltura, etc;

22) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni e notturni di assistenza;

23) l'assistenza domiciliare integrata che sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

24) la creazione e/o, la gestione di impianti polivalenti per le attività culturali e la ricreazione di anziani, portatori di handicap, minori, ecc.;

25) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;

26) servizio di segretariato sociale e informagiovani;

27) avviare dei servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;

28) attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

29) gestire servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap e degli anziani, trasporto ed assistenza igienico - sanitaria nelle scuole;

30) la gestione del servizio professionale;

31) la costituzione e la gestione di equipe socio psicopedagogica e specialistica;

32) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

33) realizzazione e gestione di centri per la fisioterapia (chinesiterapia, massoterapia, termoterapia, etc.), ginnastica medico correttiva, per la cura e la riabilitazione di disabili ed anziani;

34) organizzare e gestire in proprio e a beneficio dei soci congressi ed incontri scientifici in campo medico sanitario;

35) realizzare e gestire servizi di elisoccorso e di pronto intervento con mezzi e/o strutture proprie o da convenzionare;

36) realizzare una rete di servizi per nuclei familiari in difficoltà;

STUDIO NOTARILE IMMAGINE
ROMA - Via della Bufalotta, 106 - 00187 Roma
Tel. 06 - 893981 r.a. fax 06 - 87235305
DOCUMENTO DIMOSTRATIVO



37) creare una rete di servizi per il sostegno sociale, psico-pedagogico anche domiciliare per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap, del minore e dell'anziano;

38) realizzare o promuovere servizi di mensa e trasporto, per la frequentazione di asili nido, scuole, corsi di formazione professionale, centri educativi-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

39) per la gestione di servizi socio-sanitari, promuovere ed organizzare un centro di assistenza medica generica, specialistica di tipo diagnostico, terapeutica e riabilitativa ambulatoriale e domiciliare;

40) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione anche con non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. La società cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. La società cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo e tempo determinato e indeterminato anche in collaborazione con Enti Pubblici e Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture in pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie strutture alberghiere e simili. Per il conseguimento degli scopi sociali la società cooperativa inoltre potrà: - stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per comprovati motivi funzionali della società cooperativa; - provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione nel campo dei servizi e sanitario; - compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali; - aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe; - compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie al raggiungimento dei fini sociali; - aderire ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; - collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; - dare adesioni ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della società cooperativa; La società cooperativa potrà svolgere

qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L.1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L.1/1991) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata della Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la società cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e d'ogni altro Ente o soggetto privato. La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

CAPITALE SOCIALE

Art.5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) e comunque non superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art.6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art.7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività

STUDIO NOTARILE IMMAGINE
ROMA - Via della Bufalotta, 106 - 00187 Roma
Tel. 06 - 893981 r.a. fax 06 - 87235305



sociali. I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo amministrativo, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di accettare integralmente e di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede d'approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Art.10) Le quote dei soci non possono essere cedute, neanche in parte, con effetto verso la società cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale ac-

quirente al fine di permettere la verifica dei requisiti per essere soci, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art.11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; - che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile. Per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Art.14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di:

- ottenere il rimborso delle quote interamente liberate;
- subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti per l'ammissione previsti nel presente Statuto; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'Organo amministrativo. In mancanza si provvede alla liquidazione delle quote.

Art.16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limi-

tazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art.17) L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, nonché: - determina la misura dei compensi da corrispondere all'Organo amministrativo ed ai Sindaci; - approva i regolamenti interni; - delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata, a cura dell'Organo amministrativo, ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione agli indirizzi di posta elettronica comunicati alla società cooperativa ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato della riunione l'Organo Amministrativo nonché l'Organo di controllo, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, l'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società cooperativa, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.18) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Art.19) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Nelle Assem-



*Conferma Assemblea
Puro Diritto
L'atto nuovo*



blee hanno diritto al voto coloro che risultano soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.21) La società cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, dall'Organo amministrativo, costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico dura in carica, su decisione dell'Assemblea, per tre anni, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri (o l'Amministratore Unico) sono rieleggibili. L'Assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o e-mail spedita almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma/e-mail da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art.24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.26) L'Organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo o il presente Statuto riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. E' nei compiti del Presidente

STUDIO NOTARILE IMMAGINE
ROMA - Via della Bufalotta 106 - 00187 Roma
Tel. 06 - 893981 r.a. fax 06 - 87235305
DOCUMENTI DA MOSTRARE



del Consiglio di amministrazione convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art.28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno o più amministratori o l'Amministratore Unico, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se esistente, nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo Sindacale, se esistente, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo sindacale L'Amministratore Unico o il Consiglio d'amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.29) All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Gli stessi, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avranno pure la facoltà di nominare Direttori generali, Istitutori, procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti. La rappresentanza della società cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

ORGANO DI CONTROLLO

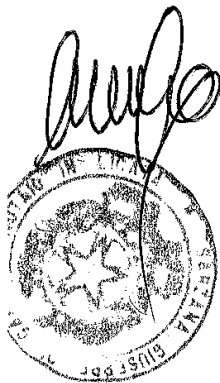
Art.30) L'Organo di controllo è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorio previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. Qualora nominato l'Organo di controllo è costituito dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'Organo di controllo resta in carica per tre (3) esercizi che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale del Sindaco Unico o dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Mini-

Principio a appello

*Pura Don -
L'ente Vucaro*



stero dell'economia e delle finanze.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) e comunque non superiore al limite stabilito dalla legge; b) dalla riserva legale, formata con quote degli utili e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; d) della riserva straordinaria; e) di ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto; f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art.32) L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure divisibili.

Possono essere distribuiti dividendi ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili nei limiti stabiliti dall'articolo 2545-quinquies del Codice civile. L'assemblea può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.33) La società cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-

STUDIO NOTARILE IMMAGINE
ROMA - Via della Bufalotta, 66 - 00187 Roma
Tel. 06 - 893981 r.a. fax 06 - 87235305
DIMOSTRATIVA



riore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'elenco precedente (punti a), b), c) e d)) con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

BILANCIO

Art.34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo procede alla redazione del progetto di bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'organo amministrativo e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci.

RISTORNI

Art.35) L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'erogazione diretta o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.36) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la società cooperativa o i suoi Organi, in or-

dine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Agrigento; Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

REGOLAMENTI

Art.37) l'Organo amministrativo può predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nel presente Statuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.38) In caso di scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.39) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40)

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del Codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente superato del limite previsto dalla legge.

Per quanto sopra approvato

Luca Russo

Amministratore

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.
Licata, 26 Gennaio 2023